



CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI

SETTORE PUBBLICA
ISTRUZIONE CULTURA SERVIZI
ALLA PERSONA, S.U.A.

SERVIZIO ISTRUZIONE E
POLITICHE SOCIALI

VIA CADELLO 9/B
09131 CAGLIARI

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SISTEMA DI SUPPORTO AL TRASPORTO SCOLASTICO
PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI CAGLIARI**



Art. 1 - Finalità e oggetto

1. La Città Metropolitana riconosce e favorisce il diritto alla formazione, allo studio, all'integrazione e all'inclusione degli studenti con disabilità che frequentano gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado con interventi volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono, di fatto, la partecipazione all'istruzione superiore per gli studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio.
2. Il presente regolamento disciplina il sistema di supporto al trasporto scolastico degli studenti con disabilità volto a garantire loro, nei termini e nei limiti della legislazione vigente, pari opportunità nell'accesso all'istruzione.
3. Il servizio di trasporto agli studenti disabili in ambito metropolitano è garantito attraverso il meccanismo del rimborso delle spese sostenute dalle famiglie.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Si elencano le norme di riferimento che fanno da base al presente dispositivo regolamentare.

1. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
2. Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (art. 73) - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;
3. Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle Autonomie Locali della Sardegna;
4. Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 08.10.2020 "Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità: Linee guida regionali".

Art. 3 - Aveni diritto

1. Possono accedere al contributo solo gli studenti per i quali sia stato accertato il relativo bisogno nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione istituito dall'Istituzione scolastica, tenuto conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento (Diagnosi funzionale e Profilo dinamico-funzionale).
2. Il contributo è erogato in favore degli studenti richiedenti in possesso, documentato, dei seguenti requisiti:
 - a) disabilità certificata A.S.L. ai sensi della L. n. 104/1992, in corso di validità;
 - b) certificazione rilasciata dalla ASL attestante l'impossibilità di utilizzare autonomamente i mezzi pubblici;
 - c) certificazione di iscrizione e di frequenza ad un Istituto di Istruzione Secondaria di II grado;
 - d) residenza in uno dei 17 Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Cagliari: Assemini, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro, Uta.

Art. 4 - Modalità di accesso al contributo

1. All'inizio di ogni anno scolastico il Servizio Istruzione e Politiche Sociali della Città Metropolitana predispone un avviso, da pubblicare nel proprio albo pretorio e in quello dei comuni membri, che disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di contributo per il trasporto.
2. Ogni singola famiglia o tutore di alunno con disabilità frequentante un Istituto di Istruzione Secondaria di II grado, per aver diritto al trasporto deve presentare una specifica istanza al Comune di residenza dell'alunno su apposito modulo (allegato A), in cui attesta il numero dei chilometri percorsi nel tragitto di andata e ritorno da casa a scuola e allega la seguente documentazione:
 - certificazione medica rilasciata dalla ASL che attesta l'impossibilità di un'autonoma fruizione dei servizi di trasporto di linea;
 - fotocopia della certificazione L. 104/92, in corso di validità attestante la minorazione, singola o plurima, che ha ridotto gravemente l'autonomia personale;
 - fotocopia del documento di identità del richiedente esercente la potestà o dell'alunno se maggiorenne.
3. I Comuni di residenza inoltrano alla Città Metropolitana entro la data indicata nell'avviso le domande ricevute dalle famiglie utilizzando la scheda riassuntiva (Allegato B).



Art. 5 - Forme di erogazione del contributo

1. L'Amministrazione metropolitana garantisce il supporto per il trasporto erogando allo studente un contributo – per il tramite del comune di residenza - commisurato alla distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede scolastica frequentata, rapportato ai giorni di effettiva frequenza.
2. Il contributo è erogato alle famiglie degli studenti per il tramite del comune di residenza dello studente e viene calcolato secondo le Tabelle A.C.I. (Automobile Club d'Italia) periodicamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, con riferimento ai consumi di una autovettura di media cilindrata che verrà individuata con idonea determinazione dirigenziale. Il contributo spettante si ottiene moltiplicando il valore del rimborso chilometrico per il numero totale dei chilometri percorsi nel tragitto diretto da casa a scuola e ritorno (per una sola volta/giorno) per ogni singolo alunno trasportato, oltre eventuali ulteriori frequenze scolastiche pomeridiane attestate dalla scuola. Le richieste di contributo di studenti con residenza nello stesso comune dell'Istituto frequentato saranno soddisfatte con riferimento a un percorso minimo di 10 Km complessivi (A/R). Sono fatti salvi gli accordi in essere con le Amministrazioni per la fruizione del servizio comunale di trasporto disabili, sino alla conclusione del ciclo scolastico.
3. I contributi sono rendicontati dai Comuni con periodicità quadrimestrale. Alla rendicontazione presentata dal comune è allegato l'attestato, rilasciato dalla scuola frequentata, contenente il numero complessivo delle presenze effettive dello studente.

Art. 6 – Procedimento istruttorio per la concessione dei contributi

1. L'istruttoria delle istanze per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento è curata dall'Ufficio Orientamento e Supporto Psicopedagogico del Servizio Istruzione e Politiche Sociali.
2. L'Ufficio Orientamento e Supporto Psicopedagogico inoltre:
 - predispone e sostiene progetti innovativi, in relazione al trasporto, per incrementare esperienze di integrazione interistituzionale e favorire la circolazione di buone prassi in merito all'integrazione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
 - instaura rapporti con le associazioni di volontariato al fine di studiare soluzioni congiunte per la rimozione degli ostacoli alla mobilità del disabile.

Art. 7 – Perdita o revoca del beneficio

1. I genitori dello studente o il tutore o ogni altra persona che abbia titolo a rappresentarlo o lo studente stesso se maggiorenne, debbono comunicare immediatamente al Comune di residenza e al Servizio Pubblica Istruzione della Città Metropolitana l'eventuale decadenza del diritto al trasporto per perdita dei requisiti richiesti.
2. L'Amministrazione metropolitana attiva forme di verifica e controllo sul possesso dei requisiti richiesti disponendo l'immediata cessazione nel caso di riscontrata irregolarità.
3. L'ufficio della Città Metropolitana, in sede di controllo delle dichiarazioni in autocertificazione delle distanze, verifica nel sito "Via-Michelin" e in "Google-maps" che le dichiarazioni relative alle distanze percorse corrispondano - con minime differenze - a quelle indicate dagli istanti.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga interamente il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 15/2017. Entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2022/23.